

Avviso per contributo straordinario prima casa

Bando Pubblico di concorso per la concessione di contributi comunali per acquisto prima casa nel territorio del Comune di Radicondoli

Il Responsabile del Settore

Premesso che:

- con deliberazione Giunta Comunale n.135 del 14/11/2011 è stato approvato la Bozza di Regolamento comunale di concessione di contributi comunali diretti all'acquisto della prima casa nel territorio comunale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29/11/2011 è stato approvato il testo definitivo del Regolamento Comunale per l'acquisto della prima casa nel territorio del Comune di Radicondoli;
- con Deliberazione di G.C. n. 154 del 22/12/2011 è stato approvato lo schema del Bando pubblico di concorso per la concessione di contributi comunale per l'acquisto della prima casa nel territorio comunale e lo schema di domanda per la partecipazione al Bando medesimo;
- con Determinazione amministrativo contabile n. 191 del 30/12/2011 è stato approvato il Bando Pubblico di concorso per la concessione di contributi comunali per l'acquisto della prima casa, il relativo schema di domanda per la partecipazione al Bando medesimo e nel contempo si è proceduto all'impegno delle somme necessarie per procedere al cofinanziamento diretto all'acquisto della prima casa nel territorio comunale;

rende noto

Il Comune di Radicondoli ha predisposto un programma straordinario di intervento per favorire il reinsediamento della popolazione attiva nel territorio comunale e la riqualificazione del patrimonio residenziale delle relative strutture insediative. A tale scopo l'Amministrazione Comunale ha predisposto un primo stanziamento di fondi finalizzati all'acquisto, nel rispetto delle normative generali e particolari, di alloggi ubicati nel territorio comunale e destinati ad abitazione principale. A tal fine il Responsabile del Settore rende noto il seguente:

BANDO PUBBLICO

Art. 1

(Finalità e contenuti specifici)

1. Per una disponibilità complessiva di Euro 125.000,00, il Comune di Radicondoli concorre al cofinanziamento di interventi di acquisto della prima casa finalizzati a favorire il reinsediamento di popolazione attiva nel territorio del Comune di Radicondoli e la riqualificazione del patrimonio residenziale delle relative strutture insediative.

Art. 2

(Localizzazione degli interventi)

1. Le disponibilità finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, sono destinate alla concessione di contributi a favore di singoli individui per l'acquisto di unità abitative da destinare alla prima casa ubicate nel territorio del Comune di Radicondoli.

Art. 3

(Requisiti e condizioni obbligatori – Unità immobiliari)

A pena di esclusione, l'acquisto deve riguardare unità immobiliari:

- a) identificate sotto il profilo catastale, censite al catasto fabbricati ed avere destinazione ad uso abitativo.
- b) che non siano state in qualunque tempo acquisite, realizzate, recuperate dallo Stato o da altri Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici;
- c) di proprietà delle disciolte ATER, trasferite ai Comuni ai sensi della legge regionale 77/98 e della deliberazione del C.R. 26/06/2002 n. 109;
- d) acquisite, realizzate, recuperate da Enti pubblici non economici utilizzati per le finalità sociali proprie dell'Edilizia Residenziale Pubblica, ivi compresi gli alloggi realizzati con programmi speciali e straordinari;
- e) interessate, anche in assenza di sovvenzioni economiche, dall'attuazione di pregressi programmi regionali;
- f) la cui destinazione ad uso residenziale sia conforme agli atti di governo del territorio e agli strumenti urbanistici vigenti;
- g) libere da ipoteche giudiziali o legali, pignoramenti ed ogni altro genere di vincoli o limitazioni in ordine ad eventuali diritti di terzi.

Gli interventi di acquisto devono riguardare esclusivamente i locali destinati alla residenza e relative pertinenze, mentre non sono ammissibili gli interventi che riguardano esclusivamente l'acquisto delle pertinenze dell'edificio.

In applicazione di quanto disposto al comma 3, dell'art. 3 del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 48 del 29/11/2011, viene stabilito che altresì sono inammissibili le domande di contributo riguardanti unità immobiliari:

- Il cui contratto di acquisto – preliminare e/o definitivo – sia stato stipulato in data anteriore a 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente Bando;
- Per le quali l'acquisto comporti il trasferimento della proprietà tra parenti e/o affini entro il secondo grado (genitori/figli, nonni/nipoti, cognati, fratelli/sorelle) o tra coniugi non separati legalmente, a meno che non venga allegato al contratto di acquisto copia del contratto di

mutuo destinato all'acquisto della prima casa per un valore corrispondente ad almeno il 50% del valore di acquisto dell'immobile;

- Siano pervenute per effetto di un atto di donazione.

Art. 4

(Requisiti soggetti esecutori dei lavori)

I soggetti esecutori dei lavori, qualora il cofinanziamento riguardasse l'acquisto con successiva ristrutturazione, devono essere regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e devono necessariamente agire, in ogni fase, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla sicurezza e sulla regolarità del lavoro di cui alla legge Regionale 13/07/2007, n. 38 (norme in materia di contratti pubblici e relative a disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Resta a carico esclusivo dei soggetti attuatori dell'intervento ogni onere e responsabilità derivanti dall'inosservanza di quanto stabilito nel presente Bando e nel precedente Regolamento. Il soggetto attuatore dell'intervento e responsabile dello stesso coincide con il Titolare/Beneficiario del contributo comunale, tale soggetto si identifica con il sottoscrittore della domanda di accesso al contributo medesimo.

Gravi inadempienze e irregolarità accertate in capo ai soggetti esecutori degli eventuali lavori di ristrutturazione costituiranno motivo di revoca dell'intero contributo comunale concesso al soggetto attuatore.

Art. 5

(Requisiti obbligatori dei soggetti beneficiari del contributo)

I requisiti obbligatori che dovranno necessariamente presentare le persone fisiche per poter beneficiare dei contributi comunali, nel rispetto della normativa generale sono i seguenti:

- a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, oppure di altro Stato purché in regola con le norme vigenti in materia di immigrazione. Possono presentare domanda anche i cittadini extracomunitari regolari purché in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 13 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in L. n. 133 del 06 agosto 2008. L'iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente deve essere continuativa al fine di maturare il requisito di dieci anni nel territorio nazionale o di cinque anni nella regione Toscana. Il certificato storico della residenza può essere sostituito, in sede di domanda, dalla dichiarazione sostitutiva della certificazione storica della residenza;

- b) il componente del nucleo familiare che sottoscrive la domanda di partecipazione al rispettivo Bando comunale, deve avere una età non inferiore a 18 anni alla data di approvazione dello stesso;

- c) acquisire e mantenere la residenza nel Comune di Radicondoli o dichiarare, in caso di ammissione al finanziamento, di iniziare le pratiche per l'ottenimento della residenza nel Comune di Radicondoli, nel rispetto dei limiti fissati dai successivi art.li 6 e 12 del presente Regolamento, pena il decadimento dal finanziamento medesimo;

- c1) ovvero di acquisire e mantenere, nel rispetto dei limiti fissati dai successivi art.li 6 e 12 del presente Bando, la residenza nel nuovo immobile acquistato, nell'ipotesi di soggetto che sia già residente nel Comune di Radicondoli in immobile formalmente fruito in locazione;

d) il beneficiario del contributo deve impegnarsi a mantenere la residenza nel Comune di Radicondoli per tutto il tempo di durata dell'atto d'obbligo previsto dall' art. 12 del Regolamento comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 48 del 29/11/2011 come presupposto per beneficiare del contributo economico medesimo messo a disposizione dall'Ente;

e) non essere titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato nel territorio della Regione Toscana. L'adeguatezza dell'alloggio è determinata in applicazione dei parametri di cui alla lettera c) della vigente Tabella A, allegata alla L.R. n. 96/96 e sue successive modificazioni e integrazioni;

f) non avere ottenuto, a qualsiasi titolo, contributi pubblici per l'acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi, ovvero non aver ottenuto in qualsiasi parte del territorio nazionale, l'assegnazione in uso, in abitazione, in proprietà o con patto di futura vendita, nonché in locazione, di alloggi costruiti, recuperati o comunque fruente del concorso o del contributo dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici;

2. A pena di esclusione dai contributi di cui al presente Bando, i requisiti di cui al comma 1, ad eccezione del requisito di cui alla lettera b) e d), devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare dichiarato ed accertato al momento della pubblicazione del Bando.

3. Non costituiscono motivo di esclusione dai benefici di cui al presente Bando:

a) l'assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica a condizione che l'assegnatario :

- sia in regola col pagamento del canone e non sia incorso in alcuna sanzione prevista dalle norme e da ogni altra disposizione di settore;
- rilasci l'alloggio libero da persone e cose e trasferisca la residenza nell'unità immobiliare oggetto del contributo nel termine che verrà fissato nel Bando.

4. Ai fini del presente Bando:

- si definisce "nucleo familiare" la famiglia anagrafica costituita da una o più persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi o aventi finalità di reciproca assistenza morale o materiale, aventi dimora abituale nella medesima abitazione come risultante dall'anagrafe comunale;
- Per i soggetti la cui domanda di accesso ai benefici sia motivata dall'intenzione di costituire un nuovo autonomo nucleo familiare, l'accertamento dei requisiti soggettivi avviene sempre in forma cumulativa ma prescindendo dai nuclei familiari di originaria appartenenza. A pena di revoca del beneficio il nucleo familiare deve risultare costituito nell'alloggio oggetto del contributo e dimostrato nelle forme di legge entro e non oltre i 12 mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, a meno che non venga dimostrato l'inizio dei lavori di ristrutturazione dell'immobile acquistato, in questo caso si applicano i termini fissati per queste tipologie, riportati nel presente Bando sempre nel rispetto delle caratteristiche e dei vincoli che verranno dettagliatamente fissate nel singolo Bando.
- La composizione del nucleo familiare può essere resa in autocertificazione, L'ente successivamente, in sede istruttoria delle richieste presentate, provvederà ad effettuare le opportune verifiche anche presso il Comune di residenza del richiedente.

Art. 6

(Titoli e Termini del contributo comunale)

Il beneficiario del contributo comunale, nonché tutto il suo nucleo familiare risultante dalla scheda anagrafica cristallizzata al momento della pubblicazione del relativo Bando, devono assumere la residenza nell'alloggio oggetto dell'agevolazione entro termini sotto indicati.

I termini per l'acquisizione della residenza nell'alloggio oggetto del contributo comunale saranno diversi a seconda che si tratti:

a) ipotesi di immobile immediatamente abitabile, con contestuale presentazione del contratto definitivo di acquisto e dell'eventuale precedente contratto di locazione, debitamente registrato, qualora il beneficiario/titolare del contributo si trovasse nell'eccezione di cui all'art. 5 lett. c1), la residenza deve essere acquisita entro un lasso di tempo massimo di mesi 6;

b) ipotesi in cui il Beneficiario del contributo avesse allegato alla domanda solo il preliminare di acquisto dell'immobile unitamente all'eventuale precedente contratto di locazione debitamente registrato, nell'ipotesi nella quale il beneficiario/titolare del contributo si trovasse nell'eccezione di cui all'art. 5 lett. c1), la residenza, deve essere acquisita nell'immobile medesimo entro un termine massimo di 9 mesi, ed entro lo stesso termine deve essere necessariamente presentato anche il contratto definitivo di acquisto;

c) ipotesi di immobile che necessiti di ristrutturazioni e/o adeguamenti per il quale sia già stato presentato il contratto definitivo di acquisto, unitamente all'eventuale precedente contratto di locazione, debitamente registrato, qualora il beneficiario/titolare del contributo si trovasse nell'eccezione di cui all'art. 5 lett. c1), la residenza deve essere acquisita entro il termine massimo di 12 mesi;

d) ipotesi in cui il Beneficiario del contributo avesse allegato alla domanda solo il preliminare di acquisto, unitamente all'eventuale precedente contratto di locazione, debitamente registrato, qualora il beneficiario/titolare del contributo si trovasse nell'eccezione di cui all'art. 5 lett. c1) e l'alloggio necessitasse di ristrutturazione, la residenza deve essere acquisita entro il termine massimo di 18 mesi, entro lo stesso termine deve essere necessariamente presentato anche il contratto definitivo.

I termini per l'acquisizione della residenza sono suscettibili di adeguamento in relazione a specifiche motivate e verificate esigenze. Potranno essere rivisti e rivalutati i termini anzidetti, solo dietro specifica e motivata richiesta e comunque sempre sottoponendo le richieste medesime all'esame della Commissione esaminatrice, la quale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e dopo aver acquisito la documentazione eventualmente presentata dal richiedente e proceduto alla realizzazione dei doverosi riscontri, redige una relazione che sottoporrà all'attenzione dell'Organo Esecutivo il quale assume la competenza specifica all'autorizzazione di deroga ai termini per l'acquisizione della residenza nell'immobile acquistato. L'Organo esecutivo deve comunque definire la propria decisione entro i 30 giorni successivi al ricevimento della relazione illustrativa da parte della Commissione.

L'acquisizione e il mantenimento della residenza, da parte del Beneficiario/Titolare del contributo comunale, nell'immobile acquistato (con o senza ristrutturazione) è da considerare come presupposto necessario per beneficiare del contributo medesimo e per mantenere il diritto alla conservazione del beneficio medesimo.

L'acquisizione della residenza nell'immobile acquistato (con o senza ristrutturazione) dal Beneficiario/titolare del contributo e di tutto il suo nucleo familiare risultante dalla scheda

anagrafica al momento della pubblicazione del Bando, deve essere considerato come requisito indispensabile per la liquidazione del contributo medesimo.

Art. 7

(Determinazione ed erogazione del contributo comunale)

L'entità massima del contributo comunale viene determinata, nella misura percentuale del 25%, in base a quanto disposto nell'art. 7 del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 48 del 29/11/2011 rapportata al valore totale dell'immobile acquistato, in base alle risorse economiche a disposizione dell'Ente medesimo, fino al raggiungimento dell'importo massimo individuato nella misura di € 20.000,000. Qualora si riscontrasse una difformità tra il valore dichiarato nel preliminare di vendita, allegato alla domanda di partecipazione e il valore indicato nel contratto definitivo di acquisto, presentato in seguito dal soggetto, verrà preso in considerazione esclusivamente il valore più basso.

Art. 8

(Valutazione e dei titoli per la formazione della graduatoria)

Le graduatorie saranno predisposte sulla base delle priorità dichiarate dai richiedenti. Il controllo successivo dei requisiti potrà comportare spostamenti in graduatoria nel caso di dichiarazioni infedeli o mancanza del possesso dei requisiti predetti.

In ogni caso la graduatoria per la concessione del contributo è formata dalla somma dei punti attribuiti ad ognuna delle sottoelencate priorità:

a) acquisizione di nuova residenza nel Comune di Radicondoli	punti 5
b) anzianità di residenza anagrafica nel Comune di Radicondoli per ogni anno di residenza (fino ad un massimo di 5 punti). (punteggio riservato esclusivamente a chi è residente in immobili ubicati nel territorio comunale, su legittimo contratto di locazione regolarmente registrato con età inferiore a 40 anni);	punti 1,50
c) anzianità di residenza anagrafica nel Comune di Radicondoli per ogni anno di residenza (fino ad un massimo di 5 punti). (punteggio riservato esclusivamente a chi è residente in immobili ubicati nel territorio comunale, su legittimo contratto di locazione regolarmente registrato con età superiore a 40 anni);	punti 0,50
d) composizione del nucleo familiare richiedente:	
capo famiglia + coniuge/convivente + 2 figli (punti 1 per ogni ulteriore figlio)	punti 1
capo famiglia + coniuge/convivente + 1 figlio	punti 0,50
altra composizione del nucleo familiare	
a ciascun ulteriore componente il nucleo familiare ultrasessantenne	punti 0,50
a ciascun ulteriore componente il nucleo familiare di età compresa tra i 18 e i 60 anni	punti 1
presenza nel nucleo familiare richiedente di una persona con invalidità:	
dal 40% al 67%	punti 2
oltre il 67%	punti 3
famiglia composta da un solo adulto con minore a carico	punti 1
e) nucleo familiare costretto a vivere in residenze separate dalla data di pubblicazione del Bando	punti 1
f)reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare fino a €18.000,00	punti 3

da €18.000,00 a 24.000,00	punti 2
da €24.001,00 a 39.701,19	punti 1

- g) nucleo familiare con provvedimento esecutivo di sfratto o sgombero non motivati da inadempienze contrattuali punti 2
- h) stipulazione di contratto di mutuo per l'acquisto di immobile adibito ad abitazione principale del nucleo familiare. punti 1

Per l'attribuzione dei punteggi sono considerate le condizioni possedute e documentate oggettivamente al momento della presentazione della domanda.

A parità di punteggio vengono privilegiate, nell'ordine decrescente, le seguenti indicazioni:

- sfratto esecutivo o provvedimento di sgombero;
- presenza di invalido nel nucleo familiare;
- capo famiglia + coniuge/convivente + 2 figli;
- capo famiglia + coniuge/convivente + 1 figlio;
- nucleo familiare più numeroso;
- famiglie composte da un solo adulto con minore/i a carico;
- collocazione nella fascia di reddito inferiore menzionata nella lett.f) di cui sopra;
- maggiore anzianità di residenza a Radicondoli;
- data della presentazione della domanda.

Art. 9

(Modalità e termini per la presentazione delle domande al Comune)

1. A pena di inammissibilità, le domande per la partecipazione devono essere redatte secondo la modulistica allegata al Bando per l'assegnazione dei contributi. Detta documentazione deve pervenire al Comune di Radicondoli, Via Tiberio Gazzei, n. 89 – 53030 Radicondoli, entro le ore 12,00 del novantesimo giorno dalla pubblicazione del Bando medesimo.

2. Le domande devono essere presentate presso l'ufficio Protocollo del Comune di Radicondoli o pervenire tramite posta con raccomandata a/r.

Per la data di presentazione della domanda fa fede il timbro postale e/o timbro del protocollo comunale. Il recapito delle domande rimane ad esclusivo rischio del mittente, saranno considerate non ricevibili le richieste oltre i termini sopra indicati.

L'Amministrazione comunale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure per la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o del domicilio indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a atto di terzi, o caso fortuito o forza maggiore.

3. Ai fini dell'istruttoria delle domande di ammissione ai contributi non saranno considerati documenti, a qualsiasi titolo presentati, oltre quelli previsti e dettagliatamente individuati nello schema di domanda e che devono essere allegati alla stessa.

4. Nella domanda, predisposta secondo lo schema allegato "A", sottoscritta dal richiedente, in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, devono essere dichiarati sotto la propria personale responsabilità, i dati personali (data e luogo di nascita, residenza, la cittadinanza, lo stato civile/nubile coniugato/a o vedovo/a, lo stato di famiglia) i dati identificativi dell'immobile (indirizzo, Foglio, Particella, Sub. Ecc), il possesso dei requisiti indicati nel presente Bando e i titoli che danno luogo all'attribuzione dei punteggi.

5. Alla domanda devono altresì essere allegati i seguenti documenti:

- Documentazione idonea comprovante l'acquisto dell'immobile (atto di acquisto – atto preliminare registrato, entrambi in copia conforme all'originale);
- Documentazione idonea comprovante la ristrutturazione dell'immobile (autorizzazione ...SCIA ecc.....)
- Per i cittadini extracomunitari regolari che abbiamo maturato i requisiti per l'ammissione al presente Bando elencati nell'art. 5 punto a), certificato storico di residenza, in alternativa dichiarazione sostitutiva della certificazione storica di residenza, inserita nel prospetto di domanda Allegato "A";
- Per l'attribuzione dei punteggi devono essere presentati:
 - per la priorità di cui alla lett. d) art. 8, relativa alla presenza di un invalido nel nucleo familiare, deve essere allegata la certificazione rilasciata dalle competenti commissioni mediche;
 - per la priorità di cui alla lett. g) art. 8, relativa al provvedimento esecutivo di sfratto o di sgombero, deve essere presentata copia conforme della sentenza di sfratto o sgombero esecutiva;
 - per la priorità di cui alla lett. f) art. 8, relativa alla certificazione del reddito, deve essere allegata la certificazione ISEE (Indicatore della certificazione economica) in corso di validità alla data di presentazione della domanda, calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28/12/2000, n. 445) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti nei casi e seguendo le modalità stabilite dalla Legge. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del Beneficio eventualmente concesso.

Art. 10

(Iter procedurale formazione delle graduatorie)

Il Comune, mediante apposita Commissione, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande pervenute, previa istruttoria delle domande medesime, provvede alla redazione e all'approvazione della graduatoria provvisoria che sarà affissa all'Albo del Comune per 30 giorni consecutivi, con comunicazione agli interessati dell'avvenuta affissione.

La Commissione è composta dal Presidente, 2 membri e 1 segretario verbalizzante.

Le domande presentate verranno controllate, ai sensi del T.U. n. 445/2000, al fine di accertare la veridicità di quanto autocertificato.

Comportano la non ammissibilità e l'insanabilità della domanda:

- la presentazione e l'invio della domanda oltre il termine precedentemente indicato (ore 12 del novantesimo giorno dalla pubblicazione del Bando);
- la mancanza anche di uno solo dei requisiti per l'accesso al contributo individuati negli art. 3 e 5 del presente Bando e del relativo Regolamento;
- la mancata presentazione della documentazione non accessibile da pubbliche amministrazioni entro il termine assegnato ove ciò sia richiesto.

Il Responsabile del servizio comunicherà l'accoglimento o la negazione della domanda di contributo ai singoli richiedenti che risulteranno compresi nella graduatoria.

Il provvedimento di non ammissibilità della domanda dovrà essere affisso all'Albo Pretorio del Comune, avverso il quale l'utente potrà inoltrare ricorso al Sindaco entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

I ricorsi presentati dovranno essere esaminati dalla Commissione.

La Commissione, decaduti i termini sopra individuati ed eventualmente dopo avere esaminato i ricorsi presentati, provvederà a stilare la graduatoria definitiva degli ammessi, la quale dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 15 giorni.

Si procederà allo scorrimento delle singole graduatorie fino a completo esaurimento delle medesime.

Nel rispetto dei termini di validità delle singole graduatorie è prevista la possibilità di scorrere ex novo le graduatorie medesime procedendo ad una nuova verifica diretta all'accertamento dei requisiti a suo tempo non maturati.

In base a quanto disposto all'art. 10 comma 13 del Regolamento Comunale per la Concessione di contributi acquisto prima casa approvato con Deliberazione di C.C. n. 48 del 29/11/2011, nel presente Bando viene stabilito che con Deliberazione di G.C. può essere prorogata la durata delle singole graduatorie in relazione a motivate e sostanziali ragioni di interesse generale che dovranno essere di volta in volta espressamente riportate nella motivazione del provvedimento di proroga medesimo, tale proroga non può comunque superare la durata di 12 mesi.

Verranno formate 2 graduatorie:

- 1) Graduatoria "A", per tutti coloro, ammessi al contributo, che hanno acquistato immobili immediatamente abitabili e che acquisiscono la residenza nel Comune di Radicondoli, che resterà in vigore per 2 anni dal momento della pubblicazione;
- 2) Graduatoria "B", per tutti coloro, ammessi al contributo, che hanno acquistato immobili che necessitano di ristrutturazione e che acquisiscono la residenza nel Comune di Radicondoli, che resterà in vigore per 3 anni dal momento della pubblicazione della medesima.

L'Amministrazione Comune destina il 70% del contributo totale stanziato per il presente Bando alla liquidazione della Graduatoria "A", il restante alla liquidazione della graduatoria "B".

Si procederà alla formazione di ulteriori graduatorie solamente nel caso in cui le istanze relative alla categorie suddette non raggiungano il numero minimo di 5 secondo quanto disposto dall'art. 10 (*iter procedurale formazione delle graduatorie*) comma 3 del Regolamento Comunale in precedenza citato.

In ogni caso se dall'esito delle graduatorie formate secondo lo schema sopra individuato si produrranno delle economie, l'Amministrazione comunale potrà valutare l'opportunità di procedere alla formazione di ulteriori graduatorie relative a domande presentate da soggetti già residenti nel territorio del Comune di Radicondoli su legittimo contratto di locazione regolarmente registrato, secondo quanto disposto dall'art. 10 comma 6 del Regolamento Comunale.

Le ulteriori eventuali graduatorie:

- 3) Graduatoria "C", per tutti coloro già residenti nel Comune di Radicondoli in forza di legittimo contratto di locazione regolarmente registrato e che acquistano un immobile immediatamente abitabile; tale eventuale graduatoria resterà in vigore per 2 anni dal momento della pubblicazione;
- 4) Graduatoria "D", per tutti coloro già residenti nel Comune di Radicondoli in forza di legittimo contratto di locazione regolarmente registrato e che acquistano un immobile che necessita di ristrutturazione; tale graduatoria resterà in vigore per 3 anni dal momento della pubblicazione.

Art.11

(Modalità di liquidazione del contributo)

Il Contributo riconosciuto verrà liquidato con atto del Responsabile del Servizio nel momento in cui si siano perfezionati tutti i requisiti indispensabili individuati dettagliatamente nel Bando.

Qualora non si perfezionassero i requisiti indispensabili elencati nel rispettivo Bando per le rispettive categorie/graduatorie, si scorreranno le graduatorie definitive, sempre nel rispetto dei vincoli individuati nel Bando medesimo.

Art. 12

(Vincoli)

Il Soggetto beneficiario del contributo inserito nella graduatoria definitiva deve sottoscrivere apposito atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune di Radicondoli, da registrare e trascrivere nei pubblici registri immobiliari, dandone formale comunicazione e fornendone copia conforme all'Ente, spese a totale carico del beneficiario del contributo.

L'atto d'obbligo vincola il Beneficiario titolare del contributo per 10 anni dalla sottoscrizione del medesimo e deve necessariamente contenere:

- 1) L'obbligazione a mantenere la residenza nell'immobile acquistato con il contributo comunale per un tempo minimo di 10 anni dalla data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo;
- 2) L'obbligazione a non vendere o locare l'immobile ed ogni sua eventuale pertinenza, per il quale è stato attribuito il contributo comunale nei 10 anni successivi decorrenti dalla data di redazione dell'atto d'obbligo, senza la preventiva autorizzazione da rilasciarsi esclusivamente per le motivazioni e con la tempistica sotto riportata
- 3) La dichiarazione della consapevolezza che l'inosservanza anche di uno solo dei suddetti obblighi e condizioni comporta la revoca *ex tunc* dell'intero contributo erogato, incrementato degli interessi.
- 4) L'obbligazione a rispettare le disposizioni contenute nel presente Bando;
- 5) La dichiarazione della consapevolezza che se la vendita, la locazione o la donazione dell'immobile per il quale il soggetto avesse percepito il contributo comunale, avvenisse prima della scadenza del termine di 10 anni, individuato nell'atto d'obbligo medesimo il beneficiario sarà obbligato alla restituzione integrale del contributo ricevuto, maggiorato degli interessi legali, salvo il caso in cui il beneficiario medesimo non venga autorizzato alla deroga dell'atto d'obbligo esclusivamente per le motivazioni sotto elencate;
- 6) La dichiarazione di consapevolezza che il trasferimento della residenza anagrafica del beneficiario del contributo, prima del decorso del termine di 10 anni sopra individuato, comporterà l'obbligo alla restituzione dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali.

Ai fini del presente Bando la donazione è equiparata alla vendita e la cessione in uso in qualsiasi forma è equiparata alla locazione.

Non sono imposte restrizioni e/o condizioni o limitazioni per l'alienazione o la locazione degli alloggi alla scadenza del vincolo sopra espresso.

Il Beneficiario titolare del contributo comunale, potrà, nei casi eccezionali sotto riportati, essere autorizzato alla deroga all'atto d'obbligo per:

- a) gravi e persistenti motivi di salute proprie o degli stretti congiunti, tali da rendere inadeguata la permanenza nell'alloggio per l'acquisto del quale è stato concesso il contributo comunale;
- b) gravi e persistenti difficoltà economiche tali da rendere impossibile il mantenimento della proprietà dell'immobile medesimo.

L'autorizzazione alla deroga dell'atto d'obbligo viene data esclusivamente per le motivazioni sopra enunciate dall'Amministrazione Comunale erogatrice del contributo medesimo la quale decide tramite il proprio organo esecutivo.

Il richiedente la deroga all'atto d'obbligo dovrà presentare adeguata documentazione comprovante l'effettiva esistenza delle motivazioni, sopra individuate.

Le sopra citate circostanze devono essere adeguatamente riscontrate dalla Commissione esaminatrice, la quale entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di deroga all'atto d'obbligo, dovrà esaminare la documentazione presentata dal richiedente, eventualmente fare i necessari e dovuti risconti, e sottoporre all'attenzione dell'Organo Esecutivo (Giunta Municipale) una relazione che supporti l'Organo medesimo nella propria decisione, decisione che comunque deve intervenire entro il termine di 30 giorni successivi alla data della presentazione degli atti alla propria attenzione.

Art. 13 *(Rendicontazione)*

Al fine di ottenere la liquidazione del contributo il beneficiario inserito nella graduatoria definitiva ed entro i termini individuati nelle singole graduatorie, deve presentare:

- copia conforme del contratto definitivo di acquisto dell'immobile, adeguatamente registrato (nel caso in cui alla domanda di accesso al contributo avesse allegato solo la copia del preliminare di acquisto);
- copia conforme dell'atto unilaterale d'obbligo stilato nelle forme e nei modi indicati nell'art. 12 del presente Bando;

Art.14 *(Controlli)*

L'Amministrazione comunale procederà, anche successivamente all'erogazione del contributo, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

Qualora venga accertato che il Beneficiario del contributo non abbia rispettato le prerogative dettate dal Regolamento per la concessione di contributi comunali per l'acquisto della prima casa e dal Bando, sarà in ogni momento possibile, per l'Ente erogatore, procedere alla revoca del contributo concesso, richiedendo altresì gli interessi maturati dal momento dell'accertamento della mancanza dei requisiti indispensabili elencati nei precedenti articoli.

Domanda di partecipazione al bando di assegnazione di contributi per l'acquisto della prima casa nel Comune di Radicondoli per acquisizione della residenza.

(Deliberazione di G.C. n 154 del 22/12/2011 e DT. n. 191 del 30/12/2011)

Raccomandata A/R

**Al Responsabile del Settore
Amministrativo Contabile
Comune di Radicondoli
Via T. Gazzei, 89
53030 Radicondoli**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ residente in _____

Via _____

Codice fiscale _____

n. telefono _____

Chiede

di partecipare al bando di concorso approvato con delibera di G.R. n. 154 del 22/12/2011 per la concessione di contributi comunali per l'acquisto della prima casa con acquisizione della residenza nel Comune di Radicondoli.

DICHIARA

(barrare le caselle che interessano)

A- Di essere cittadino:

- italiano o
- di uno Stato aderente all'Unione europea;
- oppure di altro Stato e di essere in regola con le norme vigenti in materia di immigrazione;
- cittadino extracomunitario residente in Italia da almeno dieci anni continuativi;
- cittadino extracomunitario residente in Toscana da almeno cinque anni continuativi;

B - di avere un'età non inferiore a 18 anni alla data di pubblicazione del Bando;

C - I data identificativi dell'immobili acquistato e/o in corso di acquisto sono:
Foglio _____ Part. _____, Sub. _____;

D – Di acquisire e mantenere la residenza nel Comune di Radicondoli e/o di iniziare le pratiche per l’ottenimento della residenza entro i termini fissati agli art.li 6 e 12 del presente Bando, pena il decadimento dal finanziamento;

E - acquisire e mantenere, nel rispetto dei limiti fissati negli art.li 6 e 12 del presente Bando, la residenza nel nuovo immobile acquistato, nell’ipotesi di soggetto che sia già residente nel Comune di Radicondoli in immobile formalmente fruito in locazione con età inferiore a 40 anni;

E1) - acquisire e mantenere, nel rispetto dei limiti fissati negli art.li 6 e 12 del presente Bando, la residenza nel nuovo immobile acquistato, nell’ipotesi di soggetto che sia già residente nel Comune di Radicondoli in immobile formalmente fruito in locazione con età superiore a 40 anni;

F – di impegnarsi a mantenere la residenza nel Comune di Radicondoli per tutto il tempo di durata dell’atto d’obbligo previsto dall’art. 12 del Presente Bando, come presupposto per beneficiare del contributo economico medesimo messo a disposizione dall’Ente;

G – di impegnarsi a stipulare e presentare al Comune di Radicondoli copia conforme dell’atto d’obbligo adeguatamente registrato e trascritto nei pubblici registri;

H - Di non essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato nel territorio della Regione Toscana. L’adeguatezza dell’alloggio è determinata in applicazione di parametri di cui alla lett. c) della vigente tabella A, allegata alla LR n. 96/96 e sue successive modificazione ed integrazioni;

I - non aver ottenuto, a qualsiasi titolo, contributi pubblici per l’acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi, ovvero non aver ottenuto in qualsiasi parte del territorio nazionale, l’assegnazione in uso, in abitazione, in proprietà, o con patto di futura vendita, nonché in locazione, di alloggi costruiti, recuperati o comunque fruiti del concorso o del contributo dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici;

L - che tutti i requisiti sopra indicati sono posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare dichiarato ed accertato al momento della pubblicazione del presente Bando ad eccezione del requisito di cui alla lett. b) e e) dello stesso;

M – Che il nucleo familiare è così composto:
(indicare cognome e nome, luogo e data di nascita e rapporto con il dichiarante)

- Presenza nel nucleo familiare di una persona con invalidità dal 40% al 67%;

- Presenza nel nucleo familiare di una persona con invalidità oltre il 67%;
 - Nucleo familiare composto da un solo adulto con minore a carico;
 - Nucleo familiare costretto a vivere in residenze separate alla data di pubblicazione del Bando;
-
- Reddito familiare (ISEE) annuo complessivo relativo all'anno 2010 ammonta ad Euro
-
- Nucleo familiare con provvedimento esecutivo di sfratto o sgombero non motivato da inadempienze contrattuali;
 - Stipulazione di contratto di mutuo per l'acquisto di immobile adibito ad abitazione principale del nucleo familiare.

Allega i seguenti documenti:

1. Documentazione idonea comprovante l'acquisto dell'immobile (atto di acquisto – atto preliminare registrato, entrambi in copia conforme all'originale);
2. Eventuale documentazione comprovante la ristrutturazione dell'immobile ove venisse posto in ristrutturazione (autorizzazione SCIA ecc.....);
3. per i cittadini extracomunitari regolari che abbiano maturato i requisiti per l'ammissione al presente Bando, certificato storico di residenza, in alternativa dichiarazione sostitutiva della certificazione storica di residenza Allegato "B";
4. Copia Conforme del contratto di acquisto dell'immobile, ove fosse stato già stipulato al momento della presentazione della domanda;
5. Copia Conforme del preliminare d'acquisto regolarmente registrato, ove fosse stato stipulato solo esso al momento della presentazione della domanda;
6. fotocopia di un documento d'identità;
7. autorizzazione alla raccolta ed all'utilizzo dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)
8. dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni prodotte;
9. per l'attribuzione dei punteggi devono essere presentati in allegato:
 - per la priorità relativa alla presenza di un invalido nel nucleo familiare di cui alla lett. d) art. 8 del Regolamento Comunale e del presente Bando, deve essere presentata certificazione rilasciata dalle competenti commissioni mediche;
 - per la priorità relativa al provvedimento esecutivo di sfratto o di sgombero, di cui alla lett.g) del Regolamento Comunale e del presente Bando, deve essere presentata copia conforme della sentenza di sfratto o di sgombero esecutiva;
 - per la priorità relativa alla certificazione del reddito di cui alla lett. f) dell'art. 8 del Regolamento Comunale e del presente Bando, deve essere allegata la certificazione ISEE (Indicatore della certificazione economica) in corso di validità alla data della presentazione della domanda, relativo all'anno 2010, calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

DATA

IL DICHIARANTE

(Decreto Legislativo 196/2003)

Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art. 11 della legge 431/98 relativi all'anno 2010.

Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

Obbligo di comunicazione: La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria.

Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali.

Titolare dei dati: Titolare dei dati è il Comune di Radicondoli.

Diritti dell'interessato: L'interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dall'art. 7 del decreto legislativo 196/2003.

Data _____

__ l __ dichiarante

**ACCERTAMENTI DEL COMUNE SULLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE PRODOTTE**

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Il Comune è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, richiedendo all'interessato di produrre la documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'Amministrazione potrà richiedere direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Il richiedente prende atto che gli elenchi degli aventi diritto ai benefici oggetto della presente istanza saranno inviati dall'Amministrazione Comunale alla Guardia di Finanza di Siena, per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Data _____

__ l __ dichiarante

Dichiarazione sostitutiva di certificazione storica di residenza

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

solo per gli immigrati (cittadini extracomunitari)

__ l __ sottoscritt __ _____ nat __ a
____ prov. _____ il _____ e residente
in _____ via _____ n. _____

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- di essere residente da dieci anni nel territorio nazionale
oppure
- di essere residente da cinque anni nella Regione Toscana

In ordine di data nei seguenti Comuni

- 1) _____ dal _____ al _____
- 2) _____ dal _____ al _____
- 3) _____ dal _____ al _____
- 4) _____ dal _____ al _____
- 5) _____ dal _____ al _____
- 6) _____ dal _____ al _____
- 7) _____ dal _____ al _____
- 8) _____ dal _____ al _____
- 9) _____ dal _____ al _____
- 10) _____ dal _____ al _____
- 11) _____ dal _____ al _____
- 12) _____ dal _____ al _____

Data _____

Firma _____

